

2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

3. *Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli*

3.1 E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2 I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito *Internet www.finanze.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente atto.

4. *Modalità per la trasmissione dei dati*

4.1 I modelli, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore del commercio, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2 Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui al punto 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

5. Asseverazione

5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
- b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
- c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni

Il presente atto, previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000 integra quello emanato in data 16 marzo 2001 con il quale sono stati approvati altri 11 modelli per la comunicazione dei dati riguardanti studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio e stabilisce:

- a) le modalità con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche del commercio indicate al punto 1;
- b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- c) le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

I modelli approvati con il presente atto sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001.

Riferimenti normativi

- a) *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore

- Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Decreti ministeriali 3 luglio 1997, 10 febbraio 1998 e 10 agosto 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;
- Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
- Decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 16 febbraio 2001 e 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio;
- Decreto dirigenziale 16 marzo 2001: Approvazione di 11 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche del commercio da utilizzare per il periodo d'imposta 2000.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore: ROMANO



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2001

PERIODO D'IMPOSTA 2000

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SM02U

- 52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
- 52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO2U**

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SMO2U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

"Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine" - 52.22.1;
"Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione" - 52.22.2.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:

- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO2U**

Studi di settore

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SMO3A; SMO3B; SMO3C; SMO3D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compila-

zione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SMO2U

Studi di settore

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con

quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO2U**

Studi di settore

- moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
 - nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
 - nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
 - nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
 - nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
 - nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
 - nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
 - nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
 - nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
 - nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
 - nei **rigi da A07 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, per

centuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

**10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE
DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA**

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi adibiti a magazzino;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi adibiti a laboratorio per la preparazione di gastronomia.
- nel **rigo B08**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
- nel **rigo B09**, se l'unità locale utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita è localizzata in un mercato rionale o nelle immediate vicinanze, barrando l'apposita casella.

**11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI
DELL'ATTIVITÀ**

Il quadro consente di rilevare informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

Tipologia delle carni acquistate

- nei **rigi da D01 a D07**, nella prima colonna, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto di ciascuna tipologia di carne, con riferimento alle spese complessivamente sostenute per gli acquisti di

tutti i tipi di carne (indicare, ad esempio, che le spese sostenute nel 2000 per l'acquisto di carne suina costituiscono il 30% delle spese complessivamente sostenute nel corso dell'anno per gli acquisti di carni di ogni tipo).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nei **rigi da D01 a D04**, nella seconda colonna, con riferimento agli acquisti rispettivamente di carne bovina, suina, ovina/caprina ed equina, indicare la percentuale di carne macellata in proprio (ad esempio, in corrispondenza di D02, indicare 20 se, nel corso dell'anno, è stata macellata in proprio il 20% della carne suina complessivamente acquistata);
- nel **rigo D08**, se vengono approntate preparazioni gastronomiche pronte a cuocere, barrando la relativa casella;
- nei **rigi D09 e D10**, se viene anche venduta produzione propria, rispettivamente, di prosciutti stagionati in proprio e di prosciutti stagionati presso terzi, barrando le relative caselle.

Modalità di acquisto

Sono richieste le informazioni sulle modalità di acquisto e su altri aspetti caratterizzanti l'attività svolta.

In particolare, indicare:

- nei **rigi da D11 a D14**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Provenienza delle carni acquistate

- nel **rigo D15**, in percentuale, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di carne di provenienza nazionale, con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti di carne;
- nel **rigo D16**, in percentuale, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di carne da Paesi dell'Unione Europea, con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti di carne;
- nel **rigo D17**, in percentuale, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di carne al di fuori dell'Unione Europea, con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti di carne.

Il totale delle percentuali indicate nei **rigi D15, D16 e D17**, deve risultare pari a 100;

Vendite

- nel **rigo D18**, indicare l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;
- nel **rigo D19**, indicare la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti diversi da quelli di macelleria, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO2U**

Studi di settore

Mezzi di trasporto

Nei righe che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000. Al riguardo, si fa presente che i dati relativi ad eventuali veicoli coibentati non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nell'apposito **rigo E10** del quadro dei beni strumentali.

Nei **righe D20 e D21**, indicare, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei **righe D20 e D21** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c), e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

In tale quadro, sono richieste le informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2000. Per ciascuna delle tipologie elencate indicare, nei **righe E01 ed E02**, la capacità espressa in metri cubi, nei **righe da E03 a E09**, il numero dei beni strumentali e nel **rigo E10**, la portata complessiva, espressa in quintali, dei veicoli coibentati.

13. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio);

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio);

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio);

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO2U**

Studi di settore

dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, inclu-

se quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quel-

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SMO2U

Studi di settore

li strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in for-

ma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnala-

zione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righe da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righe da Z02 a Z04 e Z06, il nu-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO2U**

Studi di settore

mero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righe vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si preci-

sa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

**ACQUISIZIONE DI DATI RELATIVI
ALL'EMERGENZA BSE**

Nei righe che seguono vengono richieste informazioni sull'andamento dell'attività nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2000 e del primo quadrimestre del 2001. Tale rilevazione ha lo scopo di monitorare gli effetti della BSE (Encefalopatia spongiforme bovina) sulle attività interessate dallo studio di settore SMO2U.

Periodo 1° settembre 2000 - 30 aprile 2001: andamento mensile dei ricavi

Nei **righe da Z15 a Z22**, con riferimento a ciascuno dei mesi da settembre 2000 ad aprile 2001, indicare, nella prima colonna, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti e, nella seconda colonna, i ricavi derivanti dalle vendite per le quali sono state emesse fatture.

Periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2000: acquisti di carni

Nei **righe da Z23 a Z29**, indicare:

- nella prima colonna, la percentuale delle spese sostenute nell'ultimo quadrimestre del 2000 per l'acquisto di ciascuna tipologia di carne, con riferimento alle spese complessivamente sostenute nello stesso quadrimestre per gli acquisti di tutti i tipi di carne (indicare, ad esempio, che le spese sostenute nell'ultimo quadrimestre del 2000 per l'acquisto di carne suina costituiscono il 30% delle spese complessivamente sostenute nel corso del quadrimestre per gli acquisti di carni di ogni tipo). Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
- nella seconda colonna, con riferimento agli acquisti rispettivamente di carne bovina, suina, ovina/caprina ed equina, la percentuale di carne macellata in proprio (ad esempio, in corrispondenza di Z24, indicare 20 se, nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2000, è stata macellata in proprio il 20% della carne suina complessivamente acquistata nel medesimo quadrimestre).

Vendita di prodotti alimentari diversi dalle carni

Nei **righe da Z30 a Z39**, indicare, barrando le corrispondenti caselle, quali tipologie di prodotti alimentari, diversi dalle carni, sono state commercializzate nell'ultimo quadrimestre del 2000.

Beni strumentali

Con riferimento ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000, nei **righe Z40 e Z41**, indicare il numero di detti beni in corrispondenza delle tipologie individuate.

Periodo 1° gennaio 2001 - 30 aprile 2001

Nei righe che seguono sono richieste informazioni relative al primo quadrimestre dell'anno 2001. In particolare, indicare:

- nel **rigo Z42**, se l'impresa interessata alla compilazione del modello ha cessato l'attività nel corso del primo quadrimestre dell'anno 2001, barrando la relativa casella;
- nel **rigo Z43**, se l'impresa interessata alla compilazione del modello ha modificato l'attività nel corso del primo quadrimestre dell'anno 2001, barrando la relativa casella;

Acquisti di carni nel 1° quadrimestre 2001

- nella prima colonna dei **righe da Z44 a Z50**, la percentuale delle spese sostenute nel primo quadrimestre del 2001 per l'acquisto di ciascuna tipologia di carne, con riferimento alle spese complessivamente sostenute nello stesso quadrimestre per gli acquisti di tutti i tipi di carne (indicare, ad esempio, che le spese sostenute nel primo quadrimestre del 2001 per l'acquisto di carne suina costituiscono il 30% delle spese complessivamente sostenute nel corso del quadrimestre per gli acquisti di carni di ogni tipo).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nella seconda colonna dei **righe da Z44 a Z47**, con riferimento agli acquisti rispettivamente di carne bovina, suina, ovina/caprina ed equina, la percentuale di carne macellata in proprio (ad esempio, in corrispondenza di Z45, indicare 20 se, nel corso del primo quadrimestre del 2001, è stata macellata in proprio il 20% della carne suina complessivamente acquistata nel medesimo quadrimestre);
- nel **rigo Z51**, sempre con riferimento al primo quadrimestre 2001, indicare la percentuale delle spese sostenute per gli acquisti di generi alimentari (destinati alla vendita) diversi dalle carni, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti dei prodotti destinati alla vendita;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO2U**

Studi di settore

Smaltimento di scarti di macellazione

- nel **rigo Z52**, l'ammontare dei costi sostenuti direttamente dall'impresa interessata alla compilazione del modello per lo smaltimento, nel 1° quadrimestre 2001, di parti a rischio specifico di BSE (a seguito di addebito da parte dei centri di macellazione);
- nel **rigo Z53**, l'ammontare dei costi sostenuti dall'impresa interessata alla compila-

zione del modello per lo smaltimento, nel 1° quadrimestre 2001, di scarti di macellazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente.

Vendita di prodotti alimentari diversi dalle carni

Nei **righe da Z54 a Z63**, indicare, barrando le corrispondenti caselle, quali tipologie di prodotti alimentari, diversi dalle carni, sono

state commercializzate nel primo quadrimestre 2001.

Beni strumentali

Con riferimento ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 30 aprile 2001, nei **righe Z64 e Z65**, indicare il numero di detti beni in corrispondenza delle tipologie individuate.

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO
UNITÀ DI VENDITA

--	--	--

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Tipologia delle carni acquistate (leggere attentamente le istruzioni)

	Percentuale sugli acquisti di carni		
D01 Acquisti di carne bovina	%	di cui macellata in proprio	%
D02 Acquisti di carne suina	%	di cui macellata in proprio	%
D03 Acquisti di carne ovina/caprina	%	di cui macellata in proprio	%
D04 Acquisti di carne equina	%	di cui macellata in proprio	%
D05 Acquisti di pollame	%		
D06 Acquisti di conigli	%		
D07 Acquisti di selvaggina e cacciagione	%		

TOT = 100%

D08 Preparazione di gastronomia pronta a cuocere		Barrare la casella
D09 Produzione propria di prosciutti stagionati in proprio		Barrare la casella
D10 Produzione propria di prosciutti stagionati presso terzi		Barrare la casella

Modalità di acquisto

	Percentuale sugli acquisti
D11 Acquisto da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante	%
D12 Acquisto da intermediari del commercio	%
D13 Acquisto da commercianti all'ingrosso	%
D14 Acquisto diretto da produttori	%

TOT = 100%

Provenienza delle carni acquistate (leggere attentamente le istruzioni)

	Percentuale sugli acquisti
D15 Provenienza nazionale	%
D16 Intra U.E.	%
D17 Extra U.E.	%

TOT = 100%

Vendite

D18 Vendite con emissione di fatture	.000
D19 Percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti diversi da quelli di macelleria	%

Mezzi di trasporto

D20 Autoveicoli per trasporto promiscuo	Portata in quintali
D21 Autocarri	Portata in quintali

QUADRO E
Beni strumentali

E01 Celle frigorifere	Metri cubi
E02 Vasche frigorifere	Metri cubi
E03 Affettatrici	Numero
E04 Tritacarne	Numero
E05 Impastatrici	Numero
E06 Insaccatrici	Numero
E07 Macchine per sottovuoto	Numero
E08 Forni a convezione	Numero
E09 Forni a microonde	Numero
E10 Veicoli coibentati	Portata in quintali



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO
UNITÀ DI VENDITA

--	--

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi			
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso		.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
Imposta sul valore aggiunto			
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		.000

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			
Z10	Spese (lavoro interinale)	.000	di cui oneri retributivi e contributivi	.000



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO
UNITÀ DI VENDITA

--	--

(segue)

QUADRO Z Dati complementari	Personale utilizzato dall'impresa distaccataria			
	Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riacdebitato alla distaccataria	.000	
	Personale distaccato presso altre imprese			
	Z12	Costo sostenuto e riacdebitato alla distaccataria	.000	
Periodo 1° settembre 2000 30 aprile 2001	Altri dati			
	Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	.000	
	ACQUISIZIONE DI DATI RELATIVI ALL'EMERGENZA BSE			
	Andamento mensile dei ricavi			
		ricavi complessivi	di cui con fattura	
Z15	Settembre 2000	.000	.000	
Z16	Ottobre 2000	.000	.000	
Z17	Novembre 2000	.000	.000	
Z18	Dicembre 2000	.000	.000	
Z19	Gennaio 2001	.000	.000	
Z20	Febbraio 2001	.000	.000	
Z21	Marzo 2001	.000	.000	
Z22	Aprile 2001	.000	.000	
Periodo 1° settembre 2000 31 dicembre 2000	Acquisti di carni nell'ultimo quadrimestre 2000			
		Percentuale sugli acquisti di carni		
	Z23	Acquisti di carne bovina	di cui macellata in proprio	%
	Z24	Acquisti di carne suina	di cui macellata in proprio	%
	Z25	Acquisti di carne ovina/caprina	di cui macellata in proprio	%
	Z26	Acquisti di carne equina	di cui macellata in proprio	%
	Z27	Acquisti di pollame		%
	Z28	Acquisti di conigli		%
	Z29	Acquisti di selvaggina e cacciagione		%
	TOT = 100%			
	Vendita di prodotti alimentari diversi dalle carni (ultimo quadrimestre 2000)			
	Z30	Fruita e verdure fresche		Barrare la casella
Z31	Pesci, crostacei e molluschi freschi		Barrare la casella	
Z32	Pane, pasta fresca, prodotti da forno, pasticceria e dolci freschi		Barrare la casella	
Z33	Olio e bevande alcoliche e non alcoliche		Barrare la casella	
Z34	Latte e prodotti lattiero-caseari		Barrare la casella	
Z35	Salumi		Barrare la casella	
Z36	Scatolame (confezioni alimentari)		Barrare la casella	
Z37	Prodotti surgelati		Barrare la casella	
Z38	Prodotti di gastronomia cotti		Barrare la casella	
Z39	Altri prodotti alimentari		Barrare la casella	
Beni strumentali				
Z40	Piastre di cottura		Numero	
Z41	Friggitrici		Numero	

(segue)



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2001

PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SM04U

52.31.0 Farmacie

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM04U**

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM04U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Farmacie" - 52.31.0**.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;

- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;

- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM04U

Studi di settore

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41

applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999, il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizial-

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SMO4U

Studi di settore

mente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli

risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
 - i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
 - le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
- L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
 - b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono essere effettuate dal contribuente;
 - c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

Se l'impresa è iscritta nell'albo artigiani, barrare l'apposita casella.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Al riguardo, si precisa che per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nel **riga A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **riga A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale riga devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **riga A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SMO4U

Studi di settore

- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righe da A07 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e qualificati dirigenziali non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita. Per individuare l'unità locale e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie della struttura deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del questionario ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
- nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KVV. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B05**, il numero totale dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale;
- nel **rigo B06**, il numero dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie, espressa in metri quadrati, dei soli spazi destinati alla vendita a libero servizio, di cui al rigo B07. Al riguardo, si precisa, che per vendita a libero servizio s'intende quella che non prevede l'assistenza diretta al cliente del personale addetto o a selfservice;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;
- nel **rigo B12**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine, vetrine e porte);
- nel **rigo B13**, l'anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi indipendentemente dal fatto che questo sia coinciso o meno con eventuali ristrutturazioni;
- nel **rigo B14**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2000;
- nel **rigo B15**, l'orario settimanale di apertura, in considerazione della normativa regionale vigente nel territorio in cui è ubicata la farmacia, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 40 ore; il **codice 2**, se è superiore alle 40 ore. Al riguardo, si precisa, che nel computo dell'orario settimanale di apertura della farmacia non va tenuto conto del servizio prestato per turno;

- nel **rigo B16**, barrando l'apposita casella se la farmacia attua esclusivamente il servizio notturno. Al riguardo, si precisa, che non rientrano nella fattispecie le farmacie che sono aperte di notte unicamente per il servizio di turno;
- nel **rigo B17**, la localizzazione della farmacia, utilizzando il **codice 1**, se trattasi di esercizio autonomo non inserito in altre strutture commerciali; il **codice 2**, se trattasi di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; il **codice 3**, se trattasi di esercizio ubicato all'interno di stazioni tramviarie, metropolitane, ferroviarie, di porti ed aeroporti;
- nel **rigo B18**, se l'esercizio è ubicato nelle vicinanze di ospedali, ASL, ambulatori, barrando l'apposita casella;

Dispensario/succursale

- nel **rigo B19**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2000;
- nel **rigo B20**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.

In particolare, indicare:

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni / profili professionali

- nel **rigo D01**, in riferimento alla figura di Direttore di farmacia non titolare, il **codice 1**, nel caso di rapporto di lavoro dipendente; il **codice 2**, nel caso di collaboratore dell'impresa familiare o coniuge dell'azienda coniugale, di associato in partecipazione che apporta lavoro prevalentemente nell'impresa, di collaboratore coordinato e continuativo che presta attività prevalentemente nell'impresa; il **codice 3**, nel caso di socio con occupazione prevalente nell'impresa o amministratore non socio; il **codice 4**, nel caso di rapporto diverso da quelli di cui ai sopraindicati punti 1, 2 e 3;
- nel **rigo D02**, nel primo campo, il numero dei farmacisti con rapporto di lavoro dipendente e, nel secondo campo, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000, se trattasi di lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; oppure il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate nel punto 103 del quadro SA del modello 770/2001;
- nei **righe da D03 a D05**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa per ciascuna delle mansioni o dei profili professio-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO4U**

Studi di settore

nali individuati. Al riguardo, si precisa che tra gli addetti all'attività dell'impresa devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e coloro che effettuano prestazioni occasionali). Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un farmacista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ha prestato servizio per due mesi ed un altro farmacista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per altri cinque mesi, nel rigo D04 andrà indicato il numero due;

– nei **rigi D06 e D07**, nel primo campo, il numero degli addetti all'attività dell'impresa per ciascuna delle mansioni o dei profili professionali individuati e, nel secondo campo, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000, se trattasi di lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno ovvero il numero complessivo delle giornate retribuite determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate nel punto 103 del quadro SA del modello 770/2001, se trattasi di lavoratori dipendenti a tempo parziale.

Al riguardo, si precisa che tra gli addetti all'attività dell'impresa devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e coloro che effettuano prestazioni occasionali). Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un addetto al magazzino ha prestato servizio per due mesi ed un altro addetto al magazzino per altri cinque mesi, nel rigo D07 andrà indicato il numero due;

Aree di offerta

– nei **rigi da D08 a D18**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri servizi offerti

– nei **rigi da D19 a D23**, barrando una o più caselle, la tipologia dei servizi offerti;

Tipologia di attività

– nei **rigi da D24 a D30**, per ciascuna tipologia individuata, la classificazione della farmacia, barrando l'apposita casella. Al ri-

guardo, si precisa che rientrano nella tipologia delle farmacie indicate nei rigi D24, D26 e D28, quelle previste dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475; rientrano invece, nella tipologia delle farmacie pubbliche (rigo D30) quelle di proprietà dei Comuni, delle Aziende Municipalizzate, delle Aziende Speciali, oppure di società miste pubblico privato, costituite ai sensi dell'art. 12 della Legge 8 novembre 1991, n. 362 e dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 del Tuir

– nei **rigi da D31 a D36**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 del Tuir, distinti per ciascuna delle modalità elencate.

In particolare, indicare:

– nel **rigo D31**, i ricavi derivanti dall'incasso del ticket (sia per quanto riguarda la quota ricetta che la quota percentuale) e dalla vendita di medicinali e di altri prodotti, ad esclusione dei ricavi derivanti da emissione di fattura (rigi da D34 a D36) e quelli relativi al rapporto con il SSN (rigi D32, D33 e D37);

– nel **rigo D32**, l'importo delle distinte contabili riepilogative di competenza dell'anno 2000, al netto del ticket riscosso (sia per quanto riguarda la quota ricetta che la quota percentuale) e dello sconto praticato al SSN ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

– nel **rigo D33**, l'importo del ticket riscosso sia per quanto riguarda la quota ricetta che la quota percentuale;

– nel **rigo D34**, i ricavi conseguiti dalla vendita di farmaci o prodotti veterinari e per i quali è stata emessa fattura;

– nel **rigo D35**, i ricavi conseguiti dalla vendita di farmaci o prodotti relativi all'assistenza integrativa (nomenclatore) e per i quali è stata emessa fattura alla Regione. Rientrano ad esempio, in tale rigo, i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti per l'incontinenza, di siringhe per diabetici, di prodotti dietetici, ecc.;

– nel **rigo D36**, i ricavi conseguiti dalla vendita di farmaci o prodotti per quali è stata emessa fattura, non rientranti nei precedenti rigi D34 e D35. Vanno indicati in tale rigo, ad esempio, i ricavi derivanti dalla vendita di farmaci o prodotti destinati agli armadi farmaceutici di navi, fabbriche, ecc.;

– nel **rigo D37**, indicare l'importo dello sconto praticato al SSN ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, facendo riferimento alle distinte contabili riepilogative considerate nel rigo D32;

– nel **rigo D38**, indicare l'importo relativo ai farmaci resi e/o distrutti restituiti all'Ass. Inde, senza tener conto dell'eventuale indennizzo percepito;

Modalità di acquisto

– nei **rigi da D39 a D42**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati alla vendita, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al rigo F09 del quadro degli "Elementi contabili".

In particolare, indicare:

– nel **rigo D39**, la percentuale di acquisti effettuati direttamente presso le ditte produttrici;

– nel **rigo D40**, la percentuale dei soli acquisti effettuati presso i distributori intermedi diversi da quelli indicati nel rigo D42;

– nel **rigo D41**, la percentuale di acquisti diretti di prodotti parafarmaceutici effettuati presso le ditte produttrici;

– nel **rigo D42**, la percentuale dei soli acquisti effettuati presso società o cooperative tra farmacisti diversi da quelli indicati nel rigo D40;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D43**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o nei cosiddetti "supercondomini" (pluralità di condomini con proprietà o consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, ecc.);

– nel **rigo D44**, barrando l'apposita casella, nel caso di farmacia privata gestita dagli eredi del titolare deceduto.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, per ciascuna tipologia individuata, la misura espressa in metri lineari e in litri (**rigi E01 ed E02**), il numero (**rigi da E03 ad E12**) e la presenza (**rigo E13**), dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2000.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autoveicoli, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SMO4U

Studi di settore

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto. Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO4U**

Studi di settore

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli agguci conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO4U**

Studi di settore

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad esempio, gli artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

**14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI
RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DEGLI STUDI DI SETTORE**

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righe da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righe da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righe vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SMO4U

Studi di settore

"temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro auto-

no non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO
UNITÀ DI VENDITA

--	--

(segue)

QUADRO D		Percentuale sugli acquisti		
Elementi specifici dell'attività	Modalità di acquisto			
	D39 Acquisto diretto dal produttore		%	
	D40 Acquisto tramite grossisti		%	
	D41 Acquisto diretto del parafarmaco dal produttore		%	
	D42 Società o cooperative di farmacisti		%	
Altri elementi specifici				
D43 Spese sostenute per beni e/o servizi comuni		.000		
D44 Comunioni ereditarie			Barrare la casella	
QUADRO E				
Beni strumentali	E01 Scaffali e stigliature		Metri lineari	
	E02 Sistemi di refrigerazione		Litri	
	E03 Apparecchi per la misurazione automatica della pressione, della vista e per test diagnostici di prima istanza		Numero	
	E04 Personal computer		Numero	
	E05 Server(unità centrali)		Numero	
	E06 Video terminali		Numero	
	E07 Apparecchi per aerosol, ecc.		Numero	
	E08 Bombole di ossigeno		Numero	
	E09 Sistema automatico per l'elaborazione di sistemi dietetici		Numero	
	E10 Bilancia pesa neonati		Numero	
	E11 Distributori automatici		Numero	
	E12 Bilancia elettronica		Numero	
	E13 Attrezzature per la realizzazione di preparazioni galeniche magistrali			Barrare la casella
QUADRO F				
Elementi contabili	Imposte sui redditi			
	F01 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000	
	F02 Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000	
	F03 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000	
	F04 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000	
	F05 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000	
	F06 Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000	
	F07 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000	
	F08 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000	
	F09 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000	
	F10 Costo per la produzione di servizi		.000	
	F11 Valore dei beni strumentali		.000	
	F12 Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000	
	F13 Spese per acquisti di servizi		.000	
	F14 Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori	.000		.000
	F15 Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso			.000
	F16 Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000		.000
	Imposta sul valore aggiunto			
	F17 Esenzione IVA			Barrare la casella
	F18 Volume d'affari		.000	
	F19 Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000	
	F20 IVA sulle operazioni imponibili		.000	
F21 IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000		
F22 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000		



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2001

PERIODO D'IMPOSTA 2000

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SM05A

- 52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- 52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05A**

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM05A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

"Commercio al dettaglio di confezioni per adulti" – 52.42.1;

"Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati" – 52.42.2;

"Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie" – 52.42.3.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra

indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta,

per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;

- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SMO5A

Studi di settore

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicem-

bre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SMO3A; SMO3B; SMO3C; SMO3D;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la de-

terminazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

– alla congruità dei ricavi dichiarati;

– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05A**

Studi di settore

attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;

- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

**7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE
PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI
SETTORE**

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;

- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

**9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO
ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale riga devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05A**

Studi di settore

- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **rigi da A07 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio per le modifiche e/o gli adeguamenti dei capi di abbigliamento venduti;
- nel **rigo B08**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);
- nel **rigo B09**, se nelle vicinanze dell'unità locale sono presenti aree adibite a parcheggio, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo B10**, il numero complessivo dei giorni di apertura nel corso del 2000;
- nel **rigo B11**, l'orario giornaliero di apertura riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
- nel **rigo B12**, il **codice 1, 2 o 3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **rigo B13**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di negozio tradizionale non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in ipermercato; il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio;
- nel **rigo B14**, le spese sostenute per i beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o in alcuni consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, pulizia dei locali comuni, cura dei giardini, ecc.);
- nel **rigo B15**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

I rigi che seguono consentono di rilevare informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B16**, la somma di tutte le superfici,

- esprese in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
- nel **rigo B17**, la somma di tutte le superfici, esprese in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi destinati ad ufficio;
- nel **rigo B18**, la somma di tutte le superfici, esprese in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a laboratorio per le modifiche e/o gli adeguamenti dei capi di abbigliamento venduti.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D01**, se viene effettuato servizio di adeguamento e/o modifica dei capi di abbigliamento venduti, affidato a terzi esterni all'impresa, barrando la relativa casella;
- nel **rigo D02**, se viene praticata vendita di tipo tradizionale, barrando la relativa casella. Si precisa che per vendita tradizionale si intende quella che prevede l'assistenza al cliente da parte di personale addetto;

Tipologia dell'offerta

- nei **rigi da D03 a D06**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei capi di abbigliamento di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Prodotti merceologici venduti

- nei **rigi da D07 a D16**, i prodotti merceologici venduti, barrando una o più caselle in corrispondenza delle tipologie elencate. Al riguardo, si fa presente che è necessario specificare se detti prodotti sono per uomo, per donna o per bambino, utilizzando le rispettive colonne;

Fascia qualitativa dell'offerta

- nei **rigi da D17 a D21**, la fascia qualitativa dell'offerta, barrando una o più caselle in corrispondenza delle tipologie elencate;

Altri dati

- nel **rigo D22**, barrando l'apposita casella, se la gestione del magazzino merci è informatizzata;
- nel **rigo D23**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite di prodotti a marchio effettuate per mezzo di "corner" allestiti all'interno degli esercizi commerciali, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti;
- nel **rigo D24**, l'ammontare dei ricavi conseguiti con le vendite a stock;
- nel **rigo D25**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci vendute a stock;

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM05A

Studi di settore

– nel **rigo D26**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;

Modalità di acquisto

– nei **righe** da **D27** a **D30**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di vendita

– nel **rigo D31**, la percentuale dei ricavi conseguiti con le vendite su licenza esclusiva e/o selettiva, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti;

– nel **rigo D32**, i corrispettivi conseguiti con vendite di fine stagione;

– nel **rigo D33**, i corrispettivi conseguiti con vendite promozionali;

Modalità organizzativa

– nei **righe** da **D34** a **D37**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa, barrando la corrispondente casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D38**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa;

– nel **rigo D39**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

Mezzi di trasporto

Nei righe che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

– nel **rigo D40**, il numero di autovetture;

– nei **righe D41** e **D42**, per le due differenti tipologie di mezzi di trasporto individuate, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei **righe** da **D40** a **D42** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo D43**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

Composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative a merci

Nei **righe** da **D44** a **D49**, indicare la composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative a merci.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art.

60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05A**

Studi di settore

conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine

rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM05A

Studi di settore

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfaitariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05A**

Studi di settore

finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **rigi da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei rigi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi

della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali rigi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"),

nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

Prodotti merceologici venduti

Nei **rigi da Z15 a Z24**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivi. Al riguardo, si fa presente che è necessario fornire i suddetti dati distinguendo gli articoli per uomo, per donna e per bambino. Il totale delle percentuali indicate non deve necessariamente risultare pari a 100, poiché l'esercizio commerciale potrebbe vendere anche tipologie di prodotti non previste in tali rigi.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05A**

Studi di settore

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO
UNITÀ DI VENDITA

--	--

- 52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
 52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
 52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.
 barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO APersonale
addetto
all'attività

			Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno		
A02	Dipendenti a tempo parziale		
A03	Apprendisti		
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoratori a domicilio		
		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO BUnità locale
destinata all'attività
di vendita

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B05	Locali destinati a magazzino		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Locali adibiti a laboratorio per modifiche e/o adeguamento dei capi di abbigliamento venduti		Mq
B08	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B09	Presenza, nelle vicinanze, di aree destinate al parcheggio		Barrare la casella
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B11	Orario di apertura (1 = fino ad 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B12	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B13	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in ipermercato; 3 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio)		
B14	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni		.000
B15	Anno d'inizio dell'attività nell'unità locale		
Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita			
B16	Locali destinati a magazzini e/o depositi		Mq
B17	Locali destinati ad uffici		Mq
B18	Locali adibiti a laboratorio		Mq



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2001

PERIODO D'IMPOSTA 2000

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SM05B

- 52.42.6 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- 52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
- 52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05B**

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM05B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

- "Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte" – 52.42.6;
- "Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami" – 52.43.1;
- "Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio" – 52.43.2.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla

quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:

- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM05B

Studi di settore

naio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito

con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le qua-

li è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del presente modello "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che ca-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05B**

Studi di settore

ratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

**7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI
A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI
STUDI DI SETTORE**

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti

abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
 - i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
 - le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
- L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
 - b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono essere effettuate dal contribuente;
 - c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un'eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

**9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO
ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nel **riga A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM5B

Studi di settore

- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 1.03 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righe da A07 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà del-

la giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio per le modifiche e/o gli adeguamenti dei capi di abbigliamento venduti;
- nel **rigo B08**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine);
- nel **rigo B09**, se nelle vicinanze dell'unità locale sono presenti aree adibite a parcheggio, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo B10**, il numero complessivo dei giorni di apertura nel corso del 2000;
- nel **rigo B11**, l'orario giornaliero di apertura riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
- nel **rigo B12**, il **codice 1, 2 o 3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività vie-

ne svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

- nel **rigo B13**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di negozio tradizionale non inserito in particolari strutture commerciali; il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in ipermercato; il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio;
- nel **rigo B14**, le spese sostenute per i beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o in alcuni consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, pulizia dei locali comuni, cura dei giardini, ecc.);
- nel **rigo B15**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione.

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

Nei righe che seguono sono richieste informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B16**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
- nel **rigo B17**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B18**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a laboratorio per le modifiche e/o gli adeguamenti dei capi di abbigliamento venduti.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D01**, se viene effettuato servizio di adeguamento e/o modifica dei capi di abbigliamento venduti, affidato a terzi esterni all'impresa, barrando la relativa casella;
- nel **rigo D02**, se viene praticata la vendita di tipo tradizionale, barrando la relativa casella. Si precisa che per vendita tradizionale si intende quella che prevede l'assistenza al cliente da parte di personale addetto;

Tipologia dell'offerta di abbigliamento

- nei **righe da D03 a D06**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei capi di

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05B**

Studi di settore

abbigliamento di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti.

Al riguardo, si precisa che il totale delle percentuali indicate non deve necessariamente risultare pari a 100 poiché altri ricavi potrebbero essere conseguiti, ad esempio, con la vendita di calzature.

Prodotti merceologici venduti

– nei **rigli** da **D07** a **D11**, i prodotti merceologici venduti, barrando una o più caselle in corrispondenza delle tipologie elencate. Al riguardo, si fa presente che è necessario specificare se detti prodotti sono per uomo, per donna o per bambino, utilizzando le rispettive colonne;

Fascia qualitativa dell'offerta

– nei **rigli** da **D12** a **D16**, la fascia qualitativa dell'offerta, barrando una o più caselle in corrispondenza delle tipologie elencate;

Altri dati

– nel **riogo D17**, barrando l'apposita casella, se la gestione del magazzino merci è informatizzata;

– nel **riogo D18**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite di prodotti a marchio effettuate per mezzo di "corner" allestiti all'interno degli esercizi commerciali, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti;

– nel **riogo D19**, l'ammontare dei ricavi conseguiti con le vendite a stock;

– nel **riogo D20**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci vendute a stock;

– nel **riogo D21**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;

Modalità di acquisto

– nei **rigli** da **D22** a **D25**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di vendita

– nel **riogo D26**, la percentuale dei ricavi conseguiti con le vendite su licenza esclusiva e/o selettiva, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti;

– nel **riogo D27**, i corrispettivi conseguiti con vendite di fine stagione;

– nel **riogo D28**, i corrispettivi conseguiti con vendite promozionali;

Modalità organizzativa

– nei **rigli** da **D29** a **D32**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa, barrando la corrispondente casella;

Costi e spese specifici

– nel **riogo D33**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa;

– nel **riogo D34**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

Mezzi di trasporto

Nei rigli che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000. In particolare, indicare:

– nel **riogo D35**, il numero di autovetture;

– nei **rigli D36** e **D37**, per le due differenti tipologie di mezzi di trasporto individuate, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei rigli da **D35** a **D37** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Nel **riogo D38**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

Composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative a merci

Nei **rigli** da **D39** a **D44**, indicare la composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto del valore delle rimanenze finali relative a merci. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di

sette da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **riogo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **riogo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo riogo è anche compreso nel valore da riportare nel riogo F01;

– nel **riogo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

– nel **riogo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo riogo è anche compreso nel valore da riportare nel riogo F03;

– nel **riogo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **riogo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo riogo è anche compreso nel valore da riportare nel riogo F05;

– nel **riogo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

– nel **riogo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, va-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM5B**

Studi di settore

lutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali"

ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un la-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05B**

Studi di settore

boratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi magnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

**13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI
RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DEGLI STUDI DI SETTORE**

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM5B**

Studi di settore

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z07;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna,

il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

Prodotti merceologici venduti

Nei **righi da Z15 a Z19**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivi. Al riguardo, si fa presente che è necessario fornire i suddetti dati distinguendo gli articoli per uomo, per donna e per bambino. Il totale delle percentuali indicate non deve necessariamente risultare pari a 100, poiché l'esercizio commerciale potrebbe vendere anche tipologie di prodotti non previste in tali righe.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM05B**

Studi di settore

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2001

PERIODO D'IMPOSTA 2000

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SM06A

- 52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
- 52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
- 52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
- 52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
- 52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO6A**

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SMO6A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

"Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario" – 52.44.3;

"Commercio al dettaglio di elettrodomestici" – 52.45.1;

"Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori" – 52.45.2;

"Commercio al dettaglio di dischi e nastri" – 52.45.3;

"Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria" – 52.45.5.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";

5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO6A**

Studi di settore

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione

degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SMO3A; SMO3B; SMO3C; SMO3D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo

non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base de-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM06A**

Studi di settore

gli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

**7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE
PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI
SETTORE**

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicate alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
 - i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
 - le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
- L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
 - b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
 - c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene at-

stata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

**9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO
ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente ca-

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SMO6A

Studi di settore

pitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, di-

- nei **rigi** da **A07** ad **A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALLA ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio per le riparazioni;
- nel **rigo B08**, se nelle vicinanze dell'unità locale sono presenti aree adibite a parcheggio, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo B09**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2000;
- nel **rigo B10**, barrando l'apposita casella, se si tratta di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio;

- nel **rigo B11**, se l'unità locale è ubicata in zona pedonale, barrando l'apposita casella. Al riguardo, si precisa che se la zona in cui è situato l'esercizio commerciale viene chiusa al traffico per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno, la suddetta casella non deve essere barrata;
- nel **rigo B12**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione.

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

La sezione consente di rilevare informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B13**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
- nel **rigo B14**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti ad ufficio;
- nel **rigo B15**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a laboratorio per le riparazioni.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

Prodotti merceologici venduti

- nei **rigi** da **D01** a **D12**, i prodotti merceologici venduti, barrando le corrispondenti caselle;

Servizio di consegna a domicilio

- nel **rigo D13**, se viene effettuato servizio di consegna a domicilio con il personale dell'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo D14**, se viene effettuato servizio di consegna a domicilio affidato a terzi esterni all'impresa, barrando l'apposita casella;

Altri dati

- nel **rigo D15**, se l'esercizio offre alla clientela la possibilità di predisporre "liste di nozze", barrando la relativa casella;
- nel **rigo D16**, se la gestione del magazzino merci è informatizzata, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo D17**, se viene effettuato servizio di assistenza post-vendita, con personale proprio o affidato a terzi esterni all'impresa, barrando la relativa casella;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM06A**

Studi di settore

- nel **rigo D18**, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti, la percentuale di ricavi derivanti dalle vendite di prodotti a marchio effettuate per mezzo di "corner" allestiti all'interno degli esercizi commerciali;
- nel **rigo D19**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;

Modalità di acquisto

- nei **righe** da **D20** a **D23**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.
- Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

- nei **righe** da **D24** a **D26**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa, barando la rispettiva casella;

Costi e spese specifici

- nel **rigo D27**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa;
- nel **rigo D28**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

Mezzi di trasporto

Nella presente sezione sono richieste le informazioni relative ad alcuni mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D29**, il numero di autovetture così come definite dalla lettera a), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
- nel **rigo D30**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
- Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
 - nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
 - nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
 - nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
 - 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
- Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio);
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
 - nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
 - nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, va-

lutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggio);

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO6A**

Studi di settore

utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore

positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architet-

to; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM06A**

Studi di settore

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggravi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrispo-

sto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggravi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO6A**

Studi di settore

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei rigi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali rigi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite re-

lativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compen-

si corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

Prodotti merceologici venduti

Nei **rigi da Z15 a Z33**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100. Al riguardo, si fa presente che, per calcolare le suddette percentuali, è necessario prendere a base i ricavi complessivi al netto degli eventuali ricavi fissi conseguiti con le vendite di servizi telefonici prepagati.

Servizi telefonici prepagati

Nel **rigo Z34**, indicare l'ammontare dei ricavi derivanti da attività di vendita a ricavo fisso di servizi telefonici prepagati (quali, ad esempio, le ricariche telefoniche, le carte, ecc.). Al riguardo, si precisa che i proventi indicati in tale rigo non vanno presi in considerazione per verificare il limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (10 miliardi di ricavi).

Mezzi di trasporto

Nei **rigi da Z35 a Z37**, per ciascuna classe di mezzi di trasporto individuata, indicare il numero degli automezzi posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM06A**

Studi di settore

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO
UNITÀ DI VENDITA

--	--	--

QUADRO Z

Dati complementari

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Lavoro interinale/distacco				
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			
Z10	Spese (lavoro interinale) _____,000 di cui oneri retributivi e contributivi _____,000			
Personale utilizzato dall'impresa distaccataria				
Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riacdebitato alla distaccataria		_____ ,000	
Personale distaccato presso altre imprese				
Z12	Costo sostenuto e riacdebitato alla distaccataria		_____ ,000	
Altri dati				
Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività		_____ ,000	
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi		_____ ,000	
Prodotti merceologici venduti				
Z15	Grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, climatizzatori, ecc.)			Percentuale sui ricavi %
Z16	Piccoli elettrodomestici			%
Z17	Apparecchi radio TV, HI-FI, lettori e registratori audio - video, ecc.			%
Z18	Personal computer, stampanti e altri componenti hardware			%
Z19	Software			%
Z20	Dischi, nastri, videocassette, compact disc, DVD			%
Z21	Strumenti musicali			%
Z22	Apparecchi per illuminazione e materiale elettrico			%
Z23	Casalinghi			%
Z24	Cristalleria e vasellame			%
Z25	Complementi di arredo			%
Z26	Mobili			%
Z27	Articoli da regalo (oggettistica)			%
Z28	Macchine per cucire e per maglieria			%
Z29	Telefoni cellulari			%
Z30	Accessori per telefoni cellulari			%
Z31	Telefoni fissi, segreterie telefoniche, fax, ecc.			%
Z32	Altri prodotti			%
Z33	Servizi di assistenza e di riparazione			%
				TOT = 100%
Servizi telefonici prepagati				
Z34	Ammontare dei ricavi fissi conseguiti con le vendite di servizi telefonici prepagati (ricariche telefoniche, carte ecc.)		_____ ,000	

(segue)



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO
UNITÀ DI VENDITA

--	--

(segue)

QUADRO Z Dati complementari	Mezzi di trasporto	
	Automezzi con massa complessiva a pieno carico	
	Z35 Fino a 3,5 t.	Numero
	Z36 Oltre t. 3,5 fino a t. 12	Numero
	Z37 Superiore a t. 12	Numero
Asseverazione	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma
	<input type="text"/>	<input type="text"/>



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2001

PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SM06B

**52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e
spartiti.**

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO6B**

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SMO6B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 e si compone dei seguenti quadri:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti" - 52.45.4.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;

– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;

– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM06B**

Studi di settore

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 stu-

di applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di annotazione separata degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attri-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO6B**

Studi di settore

buito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

**7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A
BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI
DI SETTORE**

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi

di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuti ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non

coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

**9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO
ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nel **riga A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **riga A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale riga devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **riga A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM06B**

Studi di settore

settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **rigi da A07 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
- nel **rigo B06**, il numero complessivo dei giorni di apertura nel corso del 2000;
- nel **rigo B07**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione.

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

La sezione consente di rilevare informazioni concernenti i diversi locali e spazi, non annessi all'unità locale destinata alla vendita (punto vendita), che vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B08**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
- nel **rigo B09**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, relative ai locali e agli spazi adibiti ad ufficio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

- nei **rigi D01 e D02**, se vengono venduti i prodotti merceologici delle tipologie individuate, barrando una o entrambe le caselle;

Servizio di consegna a domicilio

- nel **rigo D03**, se viene effettuato servizio di consegna a domicilio con personale proprio, barrando l'apposita casella;
- nel **rigo D04**, se viene effettuato servizio di consegna a domicilio affidato a terzi esterni all'impresa, barrando l'apposita casella;

Altri dati

- nel **rigo D05**, se viene effettuato servizio di assistenza post-vendita, con personale proprio o affidato a terzi esterni all'impresa, barrando l'apposita relativa casella;
- nel **rigo D06**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture;

Modalità di acquisto

- nei **rigi da D07 a D10**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Costi e spese specifici

- nel **rigo D11**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre.

Mezzi di trasporto

Nel **rigo D12** sono richieste le informazioni relative agli autoveicoli per trasporto promiscuo posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000.

In particolare, va indicata, la portata complessiva, espressa in quintali, degli autoveicoli per trasporto promiscuo, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, in caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono quelli definiti dalla lettera c), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

12. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO6B**

Studi di settore

componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuti sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b)

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM06B**

Studi di settore

sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contribuiti e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per

un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considera-

ti per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggravi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggravi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefo-

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SMO6B**

Studi di settore

niche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessorie superenalotto, enalotto, lotto);

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventua-

le differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavo-

ratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

- nei **righi da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei rigi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali rigi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"),

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM06B

Studi di settore

nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo

dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro at-

tività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000.

Prodotti merceologici venduti

Nei **rigi Z15** e **Z16**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie individuate, con riferimento ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che il totale delle percentuali indicate non deve necessariamente risultare pari a 100.

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

- TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;
- Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);
- Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PROGRESSIVO
UNITÀ DI VENDITA

--	--	--

QUADRO F
 Elementi
 contabili

Imposte sui redditi			
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso		.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
Imposta sul valore aggiunto			
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000
X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		.000

QUADRO X
 Altre informazioni
 rilevanti ai fini
 dell'applicazione
 degli studi di settore



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2001

PERIODO D'IMPOSTA 2000

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore

SM06C

- 52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
- 52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM06C**

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM06C va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

"Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame" - 52.44.2;
"Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico" - 52.44.5.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai

soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:

– la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;

– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;

– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

Agenzia delle Entrate

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO SM06C**

Studi di settore

- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1) sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Ap-

pendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici:

SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo, si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attri-